



## **Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012**

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 5 Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE DELL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 - ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 - E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 161 DEL 04/04/2012. TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA. RICHIESTE ANNO 2012.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

## **PREMESSO**

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*";
- b. che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
- c. che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l' "*Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*" alla legge regionale n. 9 del 1983;
- d. che l'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recita:
  1. *Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.*
  2. *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.*
  3. *Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.*
  4. *La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.*
  5. *Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.*
  6. *Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.*;
- e. che con Delibera n. 161 del 04/04/2012 (in B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile 2012), per le motivazioni ivi riportate, la Giunta Regionale:

- ha approvato le “Linee guida per l’attuazione dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983” in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell’articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta;
- ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata devono presentare “*specificata richiesta*”:
  - al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
  - “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed “entro il 31 gennaio di ogni anno” per gli anni successivi;
  - a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dà atto dell’accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all’articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al fac-simile allegato;
- ha precisato che i comuni che avevano all’epoca già trasmesso la sola richiesta sindacale, dovevano provvedere ad integrarla con la documentazione sopra richiamata entro i termini prescritti;
- ha precisato che la specifica richiesta non deve essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l’unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
- ha precisato che ciascun Settore provinciale del Genio Civile, alla scadenza dei termini prescritti, trasmette annualmente all’Area Generale di Coordinamento “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” le richieste pervenute, complete di tutta la documentazione necessaria;
- ha stabilito che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, sia sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all’art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;
- ha precisato che tale trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- ha stabilito che non possono essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell’unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l’effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 3 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), hanno chiesto alla Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall’articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza delle già rappresentate situazioni di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;
- ha dato atto che i comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata provvederanno a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983;
- ha precisato che il “*decreto del sindaco o del presidente dell’unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata*”, con il quale vengono nominate le “*commissioni*” di cui all’articolo 4-bis, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 9 del 1983, deve altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente;
- ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o comuni in forma associata è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l’elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano “*opere di edilizia privata*” che non superano l’altezza di “*metri 10,50 dal piano di campagna*”, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile

- dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda “*opere pubbliche o di interesse pubblico*”;
- ha dato atto che, nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata sono tenuti al rispetto del regolamento regionale n.4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983;
  - ha dato atto che, nel caso di richieste avanzate da unioni di comuni o da comuni in forma associata, esse sono tenute ad effettuare anche i controlli sulla realizzazione di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale n. 9 del 1983, già attribuiti dalla medesima norma ai singoli comuni;
  - ha preso atto che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, saranno trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
  - ha stabilito che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, saranno trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
  - ha stabilito che tali risorse siano trasferite annualmente, a consuntivo, in un'unica soluzione;
  - ha stabilito che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto 6 della medesima D.G.R. 161/2012, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
  - ha demandato al Dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della medesima deliberazione;

**PRESO ATTO** delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – e della Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, ed esaminate le medesime sotto il profilo documentale, come da Relazioni allegate alla presente delibera, a costituirne parte integrante e sostanziale, prot. n. 435408 del 06/06/2012 del Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, prot. n. 436267 del 06/06/2012 del Settore del Genio Civile di Avellino, prot. n. 452193 del 12/06/2012 del Settore del Genio Civile di Benevento, prot. n. 460487 del 15/06/2012 del Settore del Genio Civile di Caserta, prot. n. 437097 del 07/06/2012 del Settore del Genio Civile di Napoli, prot. n. 454467 del 13/06/2012 del Settore del Genio Civile di Salerno;

**RITENUTO** di dover adottare, alla luce delle richiamate Relazioni, la deliberazione di cui al punto 6 della citata D.G.R. 161/2012, per il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata che ne hanno formulato regolare istanza;

**PRECISATO** che le istanze presentate oltre il termine previsto del 30 aprile 2012, ancorché conformi allo schema di domanda, fac-simile, approvato con D.G.R. 161/2012, si ritengono valide, allo stato degli atti e della disciplina, ai fini del trasferimento delle competenze in argomento con la deliberazione da adottarsi, nell'anno 2013, per le richieste pervenute entro il 31/01/2013;

#### **VISTO**

- a. la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- b. il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c. la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;
- d. il regolamento regionale n. 4 del 2010;
- e. la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012;

**Propongono, e la Giunta, in conformità, a voto unanime**

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di trasferire, per l'anno 2012, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – e della Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, di seguito elencati per provincia:

| n. | Comune                 | Prov. | Modalità   |
|----|------------------------|-------|--|
| 1  | Greci                  | AV    | In forma singola   |
| 2  | Mirabella Eclano       | AV    | In forma singola   |
| 3  | Bonito                 | AV    | In unione ai comuni di Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita) |
| 4  | Flumeri                | AV    | In unione ai comuni di Bonito, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita)  |
| 5  | Fontanarosa            | AV    | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita)      |
| 6  | Grottaminarda          | AV    | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita)        |
| 7  | Melito Irpino          | AV    | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita)        |
| 8  | Casalbore              | AV    | In forma singola   |
| 9  | Ariano Irpino          | AV    | In forma associata ai comuni di Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Zungoli, Castel Baronia, San Sossio Baronia                       |
| 10 | Villanova del Battista | AV    | In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Montecalvo Irpino, Zungoli, Castel Baronia, San Sossio Baronia                     |
| 11 | Montecalvo Irpino      | AV    | In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova del Battista, Zungoli, Castel Baronia, San Sossio Baronia                |
| 12 | Zungoli                | AV    | In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Castel Baronia, San Sossio Baronia      |
| 13 | Castel Baronia         | AV    | In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Zungoli, San Sossio Baronia             |
| 14 | San Sossio Baronia     | AV    | In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Zungoli, Castel Baronia                 |
| 15 | Frigento               | AV    | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita)   |
| 16 | Gesualdo               | AV    | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione                     |

|    |                      |    |   |
|----|----------------------|----|---|
|    |                      |    | Terre dell'Ufita)   |
| 17 | Sant'Angelo all'Esca | AV | In forma singola  |
| 18 | Sturno               | AV | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaaminarda, Melito Irpino e Villamaina (Unione Terre dell'Ufita) |
| 19 | Taurano              | AV | In forma singola  |
| 20 | Villamaina           | AV | In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaaminarda, Melito Irpino e Sturno (Unione Terre dell'Ufita)     |

| n. | Comune                  | Prov. | Modalità   |
|----|-------------------------|-------|--|
| 1  | Morccone                | BN    | In forma singola   |
| 2  | Cerreto Sannita         | BN    | In forma singola   |
| 3  | Guardia Sanframondi     | BN    | In forma associata al comune di San Lorenzo Maggiore           |
| 4  | San Lorenzo Maggiore    | BN    | In forma associata al comune di Guardia Sanframondi (capofila) |
| 5  | San Salvatore Telesino  | BN    | In forma singola   |
| 6  | Melizzano               | BN    | In forma singola   |
| 7  | Moiano                  | BN    | In forma singola   |
| 8  | Foglianise              | BN    | In forma singola   |
| 9  | Castelvenere            | BN    | In forma singola   |
| 10 | Paupisi                 | BN    | In forma singola   |
| 11 | Colle Sannita           | BN    | In forma singola   |
| 12 | Pietrelcina             | BN    | In forma singola   |
| 13 | Vitulano                | BN    | In forma singola   |
| 14 | San Bartolomeo in Galdo | BN    | In forma singola   |
| 15 | Casalduni               | BN    | In forma singola   |
| 16 | Buonalbergo             | BN    | In forma singola   |
| 17 | Forchia                 | BN    | In forma singola   |
| 18 | Castelpoto              | BN    | In forma singola   |
| 19 | Limatola                | BN    | In forma singola   |

| n. | Comune               | Prov. | Modalità         |
|----|----------------------|-------|------------------|
| 1  | Alife                | CE    | In forma singola |
| 2  | Alvignano            | CE    | In forma singola |
| 3  | Arienzo              | CE    | In forma singola |
| 4  | Aversa               | CE    | In forma singola |
| 5  | Caiazzo              | CE    | In forma singola |
| 6  | Calvi Risorta        | CE    | In forma singola |
| 7  | Cancello ed Arnone   | CE    | In forma singola |
| 8  | Capriati al Volturno | CE    | In forma singola |
| 9  | Carinara             | CE    | In forma singola |
| 10 | Carinola             | CE    | In forma singola |
| 11 | Castel Campagnano    | CE    | In forma singola |
| 12 | Castello del Matese  | CE    | In forma singola |
| 13 | Castel di Sasso      | CE    | In forma singola |
| 14 | Castel Morrone       | CE    | In forma singola |
| 15 | Formicola            | CE    | In forma singola |
| 16 | Gioia Sannitica      | CE    | In forma singola |
| 17 | Liberi               | CE    | In forma singola |
| 18 | Mignano Montelungo   | CE    | In forma singola |
| 19 | Mondragone           | CE    | In forma singola |
| 20 | Piana di Monte Verna | CE    | In forma singola |
| 21 | Piedimonte Matese    | CE    | In forma singola |

|    |                       |    |                  |
|----|-----------------------|----|------------------|
| 22 | Pontelatone           | CE | In forma singola |
| 23 | Rocca d'Evandro       | CE | In forma singola |
| 24 | S. Maria a Vico       | CE | In forma singola |
| 25 | S. Maria Capua Vetere | CE | In forma singola |
| 26 | S. Pietro Infine      | CE | In forma singola |
| 27 | S. Potito Sannitico   | CE | In forma singola |
| 28 | S. Arpino             | CE | In forma singola |
| 29 | Sessa Aurunca         | CE | In forma singola |
| 30 | Sparanise             | CE | In forma singola |
| 31 | Villa Literno         | CE | In forma singola |

| n. | Comune            | Prov. | Modalità         |
|----|-------------------|-------|------------------|
| 1  | Palma Campania    | NA    | In forma singola |
| 2  | Sant'Antimo       | NA    | In forma singola |
| 3  | Frattamaggiore    | NA    | In forma singola |
| 4  | Monte di Procida  | NA    | In forma singola |
| 5  | S. Antonio Abate  | NA    | In forma singola |
| 6  | Casandrino        | NA    | In forma singola |
| 7  | Marigliano        | NA    | In forma singola |
| 8  | Pomigliano D'Arco | NA    | In forma singola |

| n. | Comune                 | Prov. | Modalità         |
|----|------------------------|-------|------------------|
| 1  | Campagna               | SA    | In forma singola |
| 2  | Casal Velino           | SA    | In forma singola |
| 3  | San Cipriano Picentino | SA    | In forma singola |
| 4  | Santa Marina           | SA    | In forma singola |
| 5  | Torre Orsaia           | SA    | In forma singola |

2. di precisare che le attività e funzioni oggetto del trasferimento, sono quelle individuate dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e dunque le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), che non riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012;
3. di specificare, nel dettaglio, che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, limitatamente alle opere indicate al precedente punto 2, sono le seguenti, alla luce del paragrafo 5 delle Linee Guida approvate con la D.G.R. 161/2012:
  - a) ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
  - b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
  - c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
  - d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
  - e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);

- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
  - g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
  - h) controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
    - ✓ gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
    - ✓ gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  - i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983);
  - j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983);
  - k) attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”:
    - ✓ ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori:
      - o comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,;
      - o voltura dell’autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
    - ✓ svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
    - ✓ svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;
    - ✓ ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall’unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
    - ✓ conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
4. di precisare che il trasferimento, di cui al precedente punto 1, decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell’avvenuto trasferimento;
  5. di precisare che la richiesta di trasferimento non deve essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l’unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento e che tale trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo, come già evidenziato ai punti 4 e 7 del dispositivo della D.G.R. 161/2012;
  6. di confermare tutto quanto disposto con la citata D.G.R. 161 del 04/04/2012, della quale la presente costituisce provvedimento consequenziale;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, all’A.G.C. 8 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, all’A.G.C. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, ai Settori provinciali del Genio Civile e all’ARCADIS;
  8. di inviare il presente provvedimento al Settore “Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale” per la sua pubblicazione sul BURC.